

REGOLAMENTO (CEE) N. 944/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1990

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3246/89 della Commissione ⁽⁴⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3246/89 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 aprile 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 48.